



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019

L'anno duemiladiciannove, addì 8 (otto) del mese di Febbraio, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 17:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	NO
2	DE PASQUALE FRANCESCO	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	SI	16	LAPUCCI LORENZO	SI
4	BARATTINI FRANCO	SI	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	SI	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	SI	20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	NO	21	ROSSI FRANCESCA	SI
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	SI
10	BOTTICI CRISTIANO	NO	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	SI	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 22			Totale assenti: 3		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, GALLEN ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri RAGGI DANIELE, GUERRA TIZIANA, LAPUCCI LORENZO.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Bottici e Guadagni (presenti n. 24);

Il Presidente Palma propone al Consiglio Comunale la trattazione e discussione congiunta delle proposte di deliberazione dal punto 8) al punto 14) dell'ordine del giorno, procedendo poi con le singole votazioni;

Illustra i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'odg l'Assessore Martinelli;

Intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Andreazzoli, Lapucci, Vannucci, Crudeli e Del Nero,

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l'aula i consiglieri Bertocchi e Benedini;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione separatamente i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sopra illustrati dell'ordine del giorno, procedendo con la votazione della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22	Votanti n.22
Voti Favorevoli	n.15 (De Pasquale, Palma, Barattini Franco, Bassani, Del Nero, Dell'Amico, Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini)
Voti Contrari	n.7 (Barattini Luca, Bottici, Crudeli, Lapucci, Spediacci, Vannucci, Andreazzoli)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 05.08.14 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 05.08.2014 e n. 87 del 30.09.14 sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno di imposta 2014, applicate anche negli anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 in quanto non modificate;

ACCERTATO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 8 febbraio 2019;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito disponendo tra l'altro, a partire dal 2014 l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (limitatamente alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1 gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO, infine, che le lettere a) e c) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

VERIFICATO che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

VERIFICATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati

“D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

DATO ATTO, che rimangono soggetti a tassazione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che con il richiamato regolamento per la disciplina della luc è stata assimilata alla abitazione principale ai fini IMU la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introdotto la riduzione del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, disciplinandone i requisiti;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 1092, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che il beneficio della sopracitata riduzione del 50% della base imponibile “si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

RICHIAMATO il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che “la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

ATTESO che l'Amministrazione ha manifestato l'esigenza, sia per la redazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 che di semplificazione degli adempimenti tributari di introdurre, a partire dall'anno d'imposta 2019, un'unica aliquota Imu al 9,6 per mille;

INDIVIDUATE, pertanto, le seguenti aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2019:

a) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;

b) aliquota del 2,7 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze intese, queste ultime, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO altresì di stabilire che la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari ad €200,00;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone che gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di Previsione 2019 – 2021;

VISTO il D.Lg. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il già citato D.L. 201 del 2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO, inoltre, il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52 in materia di potestà regolamentare del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2^a nella seduta del 25/01/2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco e Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto a mezzo pec e posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Entrate/Attività Produttive dott. Guirardo Vitale, e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Società Partecipate Patrimonio, dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2019 nelle seguenti misure:
 - a- aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
 - b- aliquota del 2,7 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze intese, queste ultime, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. di stabilire che la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari ad € 200,00;
3. di demandare al Entrate/Attività Produttive la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e le tempistiche di legge;
4. di demandare al citato settore lo svolgimento di ogni, eventuale ed ulteriore adempimento;”””””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 19 voti favorevoli, 03 contrari (Barattini Luca, Lapucci, Spediacci) e 0 astenuti espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.